



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 che ha modificato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 4.874.554.000,00 euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 27, comma 2 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge n.124, del 26 ottobre 2019;

VISTO il comma 1, lettera b) del richiamato articolo 47 che in particolare ha modificato il disposto del comma 2 bis dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevedendo che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.580 del 12 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2019, n.3630, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, stanziato per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.121 del 18 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 1165, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle riduzioni e degli incrementi di cui sopra, un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al punto 4 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 3.898.668.289,20;

VISTO il decreto Interministeriale n. 561, del 1° dicembre 2017, con il quale sono state ripartite le risorse sul “Fondo nazionale” per l'esercizio 2017 ed è stato erogato il saldo pari al 20 per cento del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537, del 7 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2018 reg. n.1-3018;

CONSIDERATO che il decreto Interministeriale n. 580, del 12 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 19 dicembre 2019, n. 3630, ha tenuto conto all'articolo 6 e 7 dell'incremento e del decremento registrato nell'esercizio 2018 rispetto all'esercizio 2017 dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria, introdotto dalla società RFI SpA con decorrenza 1 gennaio 2018;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tra le Regioni a statuto ordinario le risorse stanziato sul “Fondo nazionale” per l'esercizio 2020 applicando le percentuali di riparto indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, che modifica la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, come previsto con l'intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,50 per l'anno 2020, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO l'articolo 200, comma 5, del decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, che dispone che “*la ripartizione delle risorse stanziato per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto –legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata ((senza l'applicazione di penalità)), fermo restando quanto previsto dal comma 2bis, dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni*



dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni”.

CONSIDERATO che non è necessario valutare i dati trasportistici ed economici inerenti l'esercizio 2018 in quanto il richiamato art. 200, comma 5, non prevede l'analisi di tali dati ai fini dell'applicazione delle penalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto attiene alla metodologia di ripartizione delle risorse destinate alla compensazione dei maggiori o minori oneri conseguenti all'adeguamento dei canoni di accesso all'infrastrutture ferrovia non è allo stato possibile acquisire l'intesa della Conferenza Stato Regioni in quanto, a seguito delle recenti consultazioni elettorali, non sono ancora insediate le Giunte di alcune Regioni.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere con sollecitudine alla ripartizione del Fondo, al netto della quota dello stesso destinata alla compensazione in argomento, al fine di evitare carenza di liquidità al settore del trasporto pubblico locale e regionale durante la crisi epidemiologica in corso;

VISTA la nota n. 340 del 21/10/2020 con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del comma 2 bis, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47, lettera b), del decreto legge n.124, del 26 ottobre 2019;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 30 ottobre 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2020 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, pari complessivamente a 4.874.554.000,00 euro, sono ripartite fra le Regioni, al netto della quota dello 0.025 per cento destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 244/07, secondo le percentuali indicate nella tabella (1) di seguito riportata:

tabella (1)	% di riparto	100%
ABRUZZO	2,69	131.079.613,26
BASILICATA	1,55	75.529.145,19
CALABRIA	4,28	208.557.897,68
CAMPANIA	11,07	539.424.282,09
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,06
LAZIO	11,67	568.661.370,55
LIGURIA	4,08	198.812.201,53
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,11



MARCHE	2,17	105.740.803,26
MOLISE	0,71	34.597.221,34
PIEMONTE	9,83	479.000.965,94
PUGLIA	8,09	394.213.409,40
TOSCANA	8,83	430.272.485,17
UMBRIA	2,03	98.918.815,96
VENETO	8,27	402.984.535,94
		4.873.335.361,50
BANCA DATI E S.I.P		1.218.638,50
	100,00	4.874.554.000,00

Articolo 2

1. Per l'anno 2020 l'impegno e l'erogazione del 20 per cento delle somme ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario sono effettuati, tenuto conto delle somme già impegnate ed erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale n.121 del 18 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 1165, secondo le quote di seguito riportate nella tabella (2) per ciascuna Regione:

tabella (2)	% di riparto	20%	Importo decurtazione anno 2015 (F.do TPL 2016) 3 RATA	quota penalità 3 RATA redistribuita	TOTALE EROGATO
ABRUZZO	2,69	26.215.922,65		149.176,07	26.365.098,72
BASILICATA	1,55	15.105.829,04	563.705,36	85.956,47	14.628.080,15
CALABRIA	4,28	41.711.579,54		237.350,78	41.948.930,31
CAMPANIA	11,07	107.884.856,42		613.895,58	108.498.752,00
EMILIA ROMAGNA	7,38	71.923.237,61		409.263,72	72.332.501,33
LAZIO	11,67	113.732.274,11	4.244.155,87	647.169,05	110.135.287,30
LIGURIA	4,08	39.762.440,31		226.259,62	39.988.699,92
LOMBARDIA	17,36	169.185.285,22		962.712,49	170.147.997,71
MARCHE	2,17	21.148.160,65		120.339,06	21.268.499,71
MOLISE	0,71	6.919.444,27		39.373,61	6.958.817,88



PIEMONTE	9,83	95.800.193,19		545.130,40	96.345.323,59
PUGLIA	8,09	78.842.681,88		448.637,33	79.291.319,21
TOSCANA	8,83	86.054.497,03		489.674,61	86.544.171,65
UMBRIA	2,03	19.783.763,19	738.272,19	112.575,25	19.158.066,26
VENETO	8,27	80.596.907,19		458.619,37	81.055.526,56
		974.667.072,30	5.546.133,42	5.546.133,42	974.667.072,30

2. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 2 sono effettuati senza applicare penalità ma tenendo conto delle quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata in applicazione del decreto Interministeriale n. 561 del 1° dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 5 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537, del 7 dicembre 2018;

Articolo 3

In applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti il piano di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l'esercizio 2020 è riportato nella seguente tabella (4):

tabella (3)	%	RIPARTO DEL 100%	RIPARTO del 80%	RIPARTO DEL 20%	DI n.561 del 1/12/17 (3 rata)	RIPARTO DEL 100% erogato
ABRUZZO	2,69	131.079.613,26	104.863.690,61	26.365.098,72		131.228.789,33
BASILICATA	1,55	75.529.145,19	60.423.316,15	14.628.080,15	563.705,36	75.051.396,30
CALABRIA	4,28	208.557.897,68	166.846.318,15	41.948.930,31		208.795.248,46
CAMPANIA	11,07	539.424.282,09	431.539.425,67	108.498.752,00		540.038.177,67
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,06	287.692.950,45	72.332.501,33		360.025.451,78
LAZIO	11,67	568.661.370,55	454.929.096,44	110.135.287,30	4.244.155,87	565.064.383,74
LIGURIA	4,08	198.812.201,53	159.049.761,22	39.988.699,92		199.038.461,15
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,11	676.741.140,89	170.147.997,71		846.889.138,60
MARCHE	2,17	105.740.803,26	84.592.642,61	21.268.499,71		105.861.142,33
MOLISE	0,71	34.597.221,34	27.677.777,08	6.958.817,88		34.636.594,95
PIEMONTE	9,83	479.000.965,94	383.200.772,75	96.345.323,59		479.546.096,34
PUGLIA	8,09	394.213.409,40	315.370.727,52	79.291.319,21		394.662.046,73



TOSCANA	8,83	430.272.485,17	344.217.988,14	86.544.171,65		430.762.159,79
UMBRIA	2,03	98.918.815,96	79.135.052,77	19.158.066,26	738.272,19	98.293.119,02
VENETO	8,27	402.984.535,94	322.387.628,75	81.055.526,56		403.443.155,31
		4.873.335.361,50	3.898.668.289,20	974.667.072,30	5.546.133,42	4.873.335.361,50
BANCA DATI E S.I.P		1.233.138,50				1.233.138,50
Art. 1 del DPCM 26/05/2017						
		4.874.568.500,00				4.874.568.500,00

Articolo 4

1. In ragione dell'applicazione del disposto dell'art. 47, lettera b, del D.L. 124/2019 sono di seguito riportate, per ciascuna Regioni, le variazioni, incidenti sulla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, relative all'incremento o al decremento dei costi sostenuti da ciascuno dei richiamati Enti territoriali a seguito della variazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società RFI S.p.A con decorrenza 1° gennaio 2018.

tabella (4)	quota provvisoria per variazione canone 2018 ripartita con D.I. n. 580 del 12/12/2019	quota effettiva per variazione canone 2018	conguaglio variazione canone 2018	quota effettiva per variazione canone 2019
ABRUZZO	959.431,57	1.494.592,49	535.160,92	1.243.975,36
BASILICATA	0,00	71.576,00	71.576,00	16.690,91
CALABRIA	-989.624,13	983.810,04	1.973.434,17	709.129,48
CAMPANIA	-8.559.001,95	-9.533.517,92	-974.515,97	-10.295.250,05
EMILIA ROMAGNA	7.140.638,42	7.141.225,80	587,38	6.326.598,13
LAZIO	-3.584.660,71	-7.793.571,86	-4.208.911,15	-9.784.971,02
LIGURIA	-2.270.247,42	-2.569.133,69	-298.886,27	-2.877.268,07
LOMBARDIA	-4.853.981,00	-10.273.057,95	-5.419.076,95	-14.331.418,83
MARCHE	773.080,81	706.791,00	-66.289,81	386.122,55
MOLISE	1.885.575,90	1.894.199,82	8.623,92	1.612.074,93
PIEMONTE	1.257.356,82	-163.624,64	-1.420.981,46	-1.653.510,81
PUGLIA	792.220,70	1.642.214,01	849.993,31	1.367.295,81
TOSCANA	2.366.910,95	-1.623.197,32	-3.990.108,27	-3.219.291,99



UMBRIA	1.658.953,30	1.505.629,76	-153.323,54	744.382,06
VENETO	3.423.346,74	1.786.386,53	-1.636.960,21	394.596,66
	0,00	-14.729.677,92	-14.729.677,92	-29.360.844,88

Articolo 5

In ragione delle variazioni di cui all'articolo 4, tenuto conto delle compensazioni effettuate provvisoriamente con il decreto Interministeriale n.580, del 12 dicembre 2019, ed inerenti il pedaggio ferroviario corrisposto nell'esercizio 2018, risultano da ripartire complessivamente tra le regioni ai fini delle compensazioni dei canoni di pedaggio euro **60.330.764,40** riferiti all'esercizio 2018 e 2019, come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

tabella (5)	
anno 2018	anno 2019
-974.515,97	-10.295.250,05
-4.208.911,15	-9.784.971,02
-298.886,27	-2.877.268,07
-5.419.076,95	-14.331.418,83
-66.289,81	-1.653.510,81
-1.420.981,46	-3.219.291,99
-3.990.108,27	
-153.323,54	
-1.636.960,21	
-18.169.053,63	-42.161.710,77

1. L'importo in parola è ripartito con un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 10 dicembre 2020
2. In ragione dell'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo Nazionale impegnata con D.M. n.121 del 18 marzo 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27 marzo 2020, n. 1165, e della somma da ripartire entro il 10 dicembre 2020 di cui ai precedenti comma 1 e 2, sono assegnati alle singole regioni gli importi di seguito riportati:



tabella (6)	%	Riparto del 100% fondo 2020	Riparto del fondo 2020 con pir 2018- 2019 congelato	Anticipazione 80% D. L. n. 121 del 18/03/2020	SALDO 2020
ABRUZZO	2,69	131.228.789,33	129.456.877,97	104.863.690,61	24.593.187,36
BASILICATA	1,55	75.051.396,30	74.594.111,84	60.423.316,15	14.170.795,69
CALABRIA	4,28	208.795.248,46	205.975.999,16	166.846.318,15	39.129.681,01
CAMPANIA	11,07	540.038.177,67	532.746.334,27	431.539.425,67	101.206.908,59
EMILIA ROMAGNA	7,38	360.025.451,78	355.164.222,84	287.692.950,45	67.471.272,40
LAZIO	11,67	565.064.383,74	561.621.474,33	454.929.096,44	106.692.377,89
LIGURIA	4,08	199.038.461,15	196.350.952,47	159.049.761,22	37.301.191,24
LOMBARDIA	17,36	846.889.138,60	835.454.052,65	676.741.140,89	158.712.911,76
MARCHE	2,17	105.861.142,33	104.431.756,58	84.592.642,61	19.839.113,97
MOLISE	0,71	34.636.594,95	34.168.915,75	27.677.777,08	6.491.138,67
PIEMONTE	9,83	479.546.096,34	473.071.044,79	383.200.772,75	89.870.272,04
PUGLIA	8,09	394.662.046,73	389.333.138,59	315.370.727,52	73.962.411,07
TOSCANA	8,83	430.762.159,79	424.945.811,34	344.217.988,14	80.727.823,21
UMBRIA	2,03	98.293.119,02	97.694.223,90	79.135.052,77	18.559.171,13
VENETO	8,27	403.443.155,31	397.995.680,61	322.387.628,75	75.608.051,86
		4.873.335.361,50	4.813.004.597,10	3.898.668.289,20	914.336.307,90

3. Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvede all'impegno ed all'erogazione degli importi riportati a saldo 2020 nella tabella (6) del precedente comma 3.

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e
delle finanze

